

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4771 del 11/09/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ M.A.I.R.R. S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO N. 33
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4914 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **M.A.I.R.R. S.R.L.** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO N. 33.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Cervia in data 16/03/2017 e trasmessa, dopo integrazione della Ditta, a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 23/05/2017, acquisita con PGRA 7092/2017 del 23/05/2017 (Pratica Sinadoc 16624/2017), dalla Società **M.A.I.R.R. s.r.l.** (PIVA/C.F. 02037950397) con sede legale e impianto in Cervia, via Del lavoro n. 33, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 16624/2017, emerge che:

- la Ditta svolge attività di riparazione macchine agricole e industriali con lavaggio parti meccaniche;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 16/03/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata e trasmessa, dopo integrazione della Ditta, a questa ARPAE in data 23/05/2017, acquisita con PGRA 7092/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.188 del 15/05/2009 rispetto alla quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 7924/2017 del 08/06/2017;
- ai fini dell'adozione dell'AUA con nota PGRA 10651/2017 del 03/08/2017, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Cervia, per l'autorizzazione allo scarico rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e per la matrice rumore;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società **M.A.I.R.R. srl** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di riparazione macchine agricole e industriali con lavaggio parti meccaniche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda

completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **M.A.I.R.R. s.r.l.** (PIVA/C.F. 02037950397 ) con sede legale e impianto in Cervia, via Del lavoro n. 33, per l'esercizio dell'attività di **riparazione macchine agricole e industriali con lavaggio parti meccaniche**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali;
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

#### **RISPETTO all'impatto acustico:**

- entro un anno dal rilascio della presente AUA dovrà essere effettuata una verifica post operam mediante misurazione in contraddittorio con ARPAE – Servizio Territoriale al recettore abitativo più vicino nella condizione più cautelativa;

- qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia e ad HERA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.****Condizioni**

1. le acque da scaricare sono acque reflue industriali provenienti dall'attività di riparazione macchine agricole e industriali e annesso lavaggio in rete fognaria pubblica.

**Prescrizioni**

1. E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico delle acque reflue industriali derivante da: **autofficina e lavaggio mezzi agricoli** .
2. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia per i seguenti parametri: pH - BOD - COD - fosforo totale - azoto nitroso - azototitrico - azoto ammoniacale - Solidi Sospesi Totali - idrocarburi totali – tensioattivi totali ;
3. **Entro tre mesi** dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto sopra;
4. va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in fase di rinnovo della presente AUA;
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera, A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
6. Qualora non siano realizzabili gli adeguamenti di cui sopra, **entro lo stesso termine**, la ditta dovrà provvedere ad installare **un misuratore di portata elettromagnetico** in grado di contabilizzare i reflui industriali e l'apporto delle acque derivanti dalle caditoie del lavaggio, prima dell'immissione delle acque reflue domestiche. Tale dispositivo dovrà essere approvato e piombato da HERA.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **vasca di accumulo**;
  - **dissabbiatore e disoleatore**;
  - **pozzetto di prelievo**, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
  - **misuratore di portata elettromagnetico** (se presente).
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
13. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
14. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
15. la planimetria della rete fognaria denominata **stato di fatto del 13/03/2017**, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
16. dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
17. nel caso si verificano guasti agli impianti o altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico del Comune di Cervia e ad ARPA Servizio Territoriale di Ravenna;
18. gli enti preposti al controllo, a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e possono controllarne la quantità scaricata.

# COMUNE DI CERVIA

AUA - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  
N.81 DEL 10/09/2013 PER IL FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE IN MONTELETTO  
DI CERVIA VIA DEL LAVORO N.33 DENOMINATO M.A.I.R.R. Srl

LA PROPRIETA'  
Gestore: M.A.I.R.R. Srl

STATO DI FATTO



IL TECNICO  
SABINA GEOM. OTTAVIANI

TAVOLA N° 1\_AUA\_2017  
DESEGNOATRE TP60\_Tav\_1\_AUA\_2017\_MARR  
NOME FILE TP60\_Tav\_1\_AUA\_2017\_MARR  
DATA STAMPA 29/05/2017  
SCALA ELABORATI SE NON SPECIFICATA 1:100

PRATICHE PRECEDENTI  
AUTORIZ. scarico D-345 del 12/11/87  
AUTORIZ. scarico n.14 del 08/11/05  
AUTORIZ. scarico n.34 del 03/08/08  
... segue elenco Autoriz.

ESTRATTO DI MAPPA COMUNE CERVIA FOGLIO 81  
SEZIONE UNICA MAPPALEI 177

AUTORIZ. scarico N. 62 del 01/07/11  
AUTORIZ. scarico N. 81 del 10/09/13

SCALA MAPPA



La ditta svolge attività di riparazione macchine agricole ed industriali con annesso lavaggio di parti meccaniche.  
Le acque reflue industriali provenienti dalla zona di lavaggio subiscono un trattamento di decantazione in n.3 vasche e successivamente di decantazione e disidratazione in una vasca da 3 mc. che funge anche da vasca di accumulo per regolare la portata sinistrale nella rete fognaria pubblica nera. Le acque reflue industriali trattate, previo passaggio dal passetto ufficiale di prelievo, ricorrono nella rete fognaria pubblica nera in via del lavoro.  
Le acque provenienti dai servizi igienici posti al piano terra e primo sono a loro volta collegate alla rete fognaria pubblica nera di via del lavoro. Si precisa inoltre che la rete fognaria bianca di locale adibito a officina, attualmente raccordata alla rete nera è inattiva, chiusa e priva di caditoie per raccolta acque.

Firma \_\_\_\_\_


Il sottoscritto FORLIVESI STEFANO legale rappresentante della Ditta M.A.I.R.R. Srl p.iva 02037950397, attesta, ad ogni effetto di legge, che la presente planimetria corrisponde allo stato attuale delle reti fognarie.

Firma \_\_\_\_\_


## PLANIMETRIA LOTTO SCALA 1:200




COPERTURA-SCALA 1:25-  
Vasca di accumulo, regolatore di portata idraulico  
Disabbiatore-Disidratatore statico  
con dimens. esterne mt. 1,75x2,40xh1,50+0,15




PIANTA-SCALA 1:25-  
Vasca di accumulo




SEZIONE-SCALA 1:25-  
Vasca di accumulo  
VOLUME mc 3,5



PARTICOLARE PROZETTO D'ESPANSIONE SOVRANO



PARTICOLARE PROZETTO FIANCO ACQUE BIANCHE



PARTICOLARE PROZETTO ACQUE NERE CON SFORCE FREQUENTI

LEGENDA	
□	PROZETTO
□	COLLETTORI ACQUE NERE BIANCO CON VENTILAZIONE
□	COLLETTORI ACQUE NERE GRIGIO
□	COLLETTORI ACQUE GRIGIO/NERE
□	PROZETTO DI ESPANSIONE ACQUE BIANCHE cm 40x40
□	PROZETTO DI ESPANSIONE ACQUE NERE cm 40x40
□	PROZETTO PER COLLETTORI GRIGIO E BIANCHI
□	PROZETTO FINALE DI ESPANSIONE ACQUE NERE cm 40x40
□	PROZETTO FINALE DI ESPANSIONE ACQUE BIANCHE cm 40x40
□	PROZETTO PER COLLETTORI CON TRINCE SOTTERRANEA
□	TRINCE PER RACCOLTA ACQUE PIANURA
□	PROZETTO PER ALLOGGIAMENTO PUNTA SOTTERRANEA ACQUE BIANCHE
□	PROZETTO PER ALLOGGIAMENTO PUNTA SOTTERRANEA ACQUE NERE
□	VASCA DI ACCUMULO CON INVERTIMENTO CONNESSIONE BIANCO
□	RETE BIANCA Ø 200
□	RETE NERA Ø 150

Una di fogna bianchificata  
Linea di scarico in rete nera e  
ricorda che esiste collegamento da  
una.  
L'area di scarico deve essere  
collegata alla rete pubblica di  
a 5 metri dalle caditoie di rete

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Condizioni**

- La Ditta svolge attività di riparazione di mezzi per movimento terra con operazioni di verniciatura/essiccazione e saldatura;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione: saldatura, verniciatura e prova fumi di combustione dei mezzi. La cabina di verniciatura è dotata di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri, mediante filtro a secco tristadio;

**Limiti di emissione.****PUNTO DI EMISSIONE E1- SALDATURA –**

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	10.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2- FUMI SCARICO DA PROCESSO DI COMBUSTIONE –**

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	10.5	m
Temperatura	Ambiente	°C

**Per tale emissione i limiti non si applicano poiché è previsto il convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.**

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – CABINA DI VERNICIATURA/ESSICCAZIONE – FILTRO A SECCO TRISTADIO**

Portata massima	30500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	20/50	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili – come COT	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO DELLA CABINA DI VERNICIATURA E ESSICCAZIONE –****Prescrizioni :**

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)

elettrochimiche, IR, FTIR	
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico

UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniacca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati con E1 – Saldatura – e E3 – Cabina di verniciatura -. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - **Le manutenzioni da effettuare al sistema di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;**
  - **Le manutenzioni all'impianto termico, con frequenza almeno annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**